SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA Salerno, mercoledì 12 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », *riferita al decreto Reale n. 383, va rettificata in* « 3 marzo 1934 ».

Nel numero 15 della Gazzetta, pubblicato il 25 marzo 1944, la parola « militari » *della intitolazione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88 va rettificata in* « tributari ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'alto Commissario per la Sicilia.

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avv. Francesco Musotto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Con decreto Reale del 27 marzo 1944 il Generale di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito Moricca Oreste è nominato Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 2

Per il tempo in cui i poteri e le funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica saranno esercitati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro la gestione dell'Istituto, compreso il personale è devoluta al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1914 e fino a quando non sarà ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata competono le attribuzioni demandate al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, fatta eccezione di quelle conferite al Comandante Generale nella sua qualità di Generale di Corpo d'Armata.

Art. 3

Il Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata è conferito ad un Generale di Divisione o di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito con decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze d'intesa col

Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre la liberazione provvisoria di questo, a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale. Del provvedimento il Procuratore del Re darà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al giudice competente appena ciò sia possibile.

Qualora per le cause anzidette l'esecuzione del decreto di grazia non possa essere curata dagli uffici giudiziari indicati nell'art. 595 dello stesso codice, il decreto è comunicato al Procuratore del Re del luogo dove trovasi il condannato, affinchè provveda, ove ne sia il caso, alla sua liberazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata soggetto alla Amministrazione del Governo Italiano.

Nelle materie devolute alla competenza delle sezioni unite, il collegio è composto da magistrati appartenenti alle due sezioni.

Art. 2

A ciascuna sezione sono destinati uno o più Presidenti di Sezione e il numero di consiglieri richiesti dalle esigenze del servizio.

Il numero complessivo dei primi non può es-

sere superiore a tre e quello dei consiglieri non puó essere superiore a quattordici.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un avvocato generale e da un sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione.

Possono inoltre, ove occorra, essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso le sezioni anzidette consiglieri di Corte di Appello o magistrati di grado parificato in numero non superiore a tre complessivamente anche in deroga all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno